



# «Modifiche di ordinanze» Proposte di correzione – esempio 1

## 1. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit) (nuova)

### Verifiche da eseguire sul termine “emolumenti”

#### 1. Terminologia

##### **a) Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)**

Art. 46a

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati **emolumenti** per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale.

<sup>2</sup> Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:

- a. la procedura di riscossione;
- b. l'ammontare degli **emolumenti**;
- c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'**emolumento**;
- d. la prescrizione del diritto di riscossione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli **emolumenti** tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

<sup>4</sup> Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

##### **b) Ordinanza generale sugli **emolumenti** (OgeEm)**

Art. 1 cpv. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli **emolumenti** per le sue decisioni e prestazioni.

Art. 2 cpv. 1

<sup>1</sup> Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un **emolumento**.

##### **c) Amministrazione federale delle finanze:**

*Richtlinien und Weisungen zur Haushalt- und Rechnungsführung Bund*

*Directives et instructions relatives à la gestion budgétaire et comptable de la Confédération*

##### Glossario

---

#### Gebühren

Gebühren fallen unter die Kausalabgaben. Sie stellen im Gegensatz zu den Steuern, die voraussetzungslos geschuldet sind, das Entgelt für eine bestimmte, von der abgabepflichtigen Person veranlasste Amtshandlung oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung dar. Die Gebühren werden kostendeckend erhoben.

---

## Emoluments

Les émoluments sont des redevances causales. Contrairement aux impôts, qui sont dus sans condition, les émoluments sont perçus pour une prestation demandée par une personne à l'administration ou pour l'utilisation d'une installation publique. Ils doivent couvrir les frais que la prestation ou l'utilisation occasionnent à la collectivité.

### d) *Alfredo Snozzi, Lessico giuridico. Italiano – tedesco – francese, 2015*

**Emolumento:** Tributo dovuto dai privati per coprire il costo di servizi loro resi dalla pubblica amministrazione (Gebühr, émolument)

## 2. Legislazione contestuale

### Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

#### A) Testo vigente

##### Art. 38 Tasse

<sup>1</sup> Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

<sup>2</sup> La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.

#### B) Revisione totale (entra in vigore 1.1.2018)

##### Art. 35 Emolumenti

<sup>1</sup> Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell'ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe.

<sup>2</sup> Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali.

<sup>3</sup> Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.

##### Art. 40 Emolumenti

I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.

#### B) Ordinanza sulla cittadinanza (nuova)

##### Abrogazione e modifica di altri atti normativi (all.)

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle tasse LCit;
2. l'ordinanza del 20 dicembre 2000<sup>2</sup> relativa all'introduzione del passaporto 2003.

Constatiamo che l'ordinanza del 7 ottobre 2015<sup>3</sup> sugli emolumenti del DFAE, citata nell'articolo 26, rimane invece in vigore.

---

<sup>1</sup> RU 2005 5239

<sup>2</sup> RU 2001 187, 2003 553

<sup>3</sup> RS 191.11

## Versione corretta dell'OCit

### Art. 1

La presente ordinanza:

- a. stabilisce le condizioni per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione nonché per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza svizzera da parte della Confederazione;
- b. disciplina le procedure di competenza della Confederazione;
- c. disciplina gli emolumenti ~~le tasse~~ per le decisioni di prima istanza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell'ambito della LCit.

### Sezione 5: Emolumenti

#### Art. 24 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano ~~Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono~~ le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>4</sup> sugli emolumenti.

**Frase standard, cfr. DTL, allegato 1: Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze**

#### Art. 25 Emolumenti riscossi ~~Tariffe~~

(art. 35 cpv. 1 e 2 LCit)

<sup>1</sup> La SEM riscuote gli emolumenti ~~le tasse~~ seguenti:

	Fr.
a. per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione:	
1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni	100
2. coniugi che presentano una domanda comune	150
3. persone che al momento della domanda sono minorenni	50
b. per le decisioni di naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 21 LCit	500
c. per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni di reintegrazione di persone che:	
1. al momento della domanda sono maggiorenni	500
2. al momento della domanda sono minorenni	250
d. per il rifiuto di concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione	300
e. per le decisioni di annullamento della naturalizzazione	500
f. per conferme della cittadinanza svizzera	60

<sup>2</sup> Per i figli minorenni inclusi nella domanda di naturalizzazione di un genitore, la SEM non riscuote alcun emolumento ~~tasse~~.

<sup>3</sup> Oltre agli emolumenti ~~alle tasse~~ ~~menzionat~~<sup>ie</sup> nel capoverso 1 lettere b e c, la SEM riscuote gli emolumenti ~~le tasse~~ seguenti a favore delle competenti autorità cantonali per le loro attività qui appresso:

	Fr.
a. la stesura del rapporto d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio, al mas- a seconda del dispendio	simo 400
b. il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero	100

#### Art. 26 Emolumenti ~~Tasse~~ delle rappresentanze svizzere all'estero

Per le loro prestazioni nel contesto delle naturalizzazioni le rappresentanze all'estero riscuotono emolumenti ~~tasse~~ secondo l'ordinanza del 7 ottobre 2015<sup>5</sup> sugli emolumenti del DFAE.

<sup>4</sup> RS 172.041.1

<sup>5</sup> RS 191.11

**Art. 27**

## Incasso

(art. 35 cpv. 3 LCit)

<sup>1</sup> Gli emolumenti ~~Le tasse~~ possono essere riscoss~~ie~~ in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

<sup>2</sup> La SEM riscuote in anticipo ~~le~~ seguenti emolumenti~~tasse~~:

- a. l'emolumento ~~tassa~~ per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione;
- b. l'emolumento ~~tassa~~ per le decisioni di naturalizzazione; e
- c. gli emolumenti ~~tasse~~ ~~destinat~~~~ie~~ all'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> La SEM fissa un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti ~~delle tasse~~ di cui al capoverso 2. Se il versamento anticipato non è effettuato entro tale termine, la SEM non entra nel merito della domanda di naturalizzazione.

<sup>4</sup> All'estero gli emolumenti devono essere versati nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gli emolumenti ~~le tasse~~ possono essere riscoss~~ie~~ in un'altra valuta.

<sup>5</sup> Il tasso di cambio delle valute di cui al capoverso 4 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

**Art. 28**Aumento e riduzione degli emolumenti~~delle tasse~~

<sup>1</sup> Gli emolumenti ~~Le tasse~~ di cui all'articolo 25 capoversi 1 e 3 possono essere aumentat~~ie~~ sino al doppio o ridott~~ie~~ sino alla metà, se il trattamento della domanda richiede un dispendio notevolmente superiore o inferiore alla media.

<sup>2</sup> Se gli emolumenti ~~le tasse~~ sono stat~~ie~~ riscoss~~ie~~ in anticipo (art. 27 cpv. 2) e successivamente interviene un aumento o una riduzione degli emolumenti~~delle tasse~~, la SEM fattura o rimborsa la differenza al richiedente.

**Art. 29**

## Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera

(art. 40 LCit)

Se l'autorità cantonale riscuote un emolumento ~~una tassa~~ per il trattamento di una domanda di svincolo, l'incasso è di sua competenza.